

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI
RELATIVI A PROCEDURE DI GARA INDETTE
DA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
STRUTTURA ACQUISTI**

La Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. garantisce il diritto di accesso agli atti di gara nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi della Struttura Acquisti.

1. L'istanza per un accesso agli atti relativo alle procedure di gara indette dalla Struttura Acquisti delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (nel seguito, in breve "FSE"), dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate, conformemente ai principi di cui

- alla L.241/90 e s.m.i.,
- al DPR 184/2006 e s.m.i.
- al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

e potrà essere inviata al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento sia in via telematica, dal soggetto interessato, tramite Area Messaggi della RDx della specifica attività negoziale del Portale Acquisti di FSE, ossia alla seguente pec: contratti@pec.fseonline.it

Si specifica che fatta salva ogni diversa previsione di legge, le istanze sono considerate valide solo se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) trasmesse in formato digitale ancorché sottoscritte in forma cartacea unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza.

Inoltre, nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri. In tal caso, nell'istanza dovrà essere indicata giustificazione dei poteri e dovrà essere trasmessa a corredo della stessa copia di idonea documentazione attestante i medesimi, firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

Mentre, nel caso di operatori economici plurisoggettivi non ancora costituiti, l'istanza deve essere presentata in nome di questi ultimi e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese costituenti.



2. In particolare, ai sensi delle predette disposizioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Più nel dettaglio, l'istanza dovrà:

- essere redatta in forma scritta;
- specificare con precisione a quali documenti si voglia accedere non essendo consentito un accesso generalizzato all'operato di FSE;
- essere motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- specificare l'identità del soggetto richiedente.

4. Si precisa che, nel caso in cui FSE dovesse individuare soggetti controinteressati, ex art. 22 comma 1 lett. c) della Legge 241/90 e s.m.i, agli stessi verrà trasmessa apposita comunicazione, tramite i canali di cui al comma 1 del presente Regolamento, con allegata la richiesta di accesso ricevuta per consentire di presentare a stesso mezzo, se del caso, motivata opposizione all'esibizione dei documenti richiesti.

Tale opposizione non potrà essere presentata decorsi 10 gg dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine FSE potrà provvedere sull'istanza medesima.

Si rileva che già in fase di gara è comunque richiesto ai concorrenti di indicare con chiarezza, all'atto della trasmissione della documentazione richiesta dal disciplinare, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

5. Salvo le eccezione/esclusioni espressamente previste dalla normativa, la Stazione Appaltante, provvede alla trasmissione dei documenti richiesti nei termini di legge.

Ove il documento richiesto contenesse dati sensibili, la richiesta verrà accolta in conformità ai principi a tutela della riservatezza dei terzi in conformità a quanto risultante dall'art. 24 comma 7 della L.241/90 e s.m.i.

6. Inoltre, laddove ve ne siano i presupposti (cfr. art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), FSE risponderà ad un'istanza di accesso prevedendo un differimento dello stesso.



7. In esito all'istanza FSE invierà al soggetto richiedente, a mezzo Area Messaggi del Portale Acquisti FSE, o tramite pec, una comunicazione con cui informa dell'esito positivo del procedimento, unitamente alla copia dei documenti per cui è richiesto l'accesso, in coerenza con le regole sui limiti e sul differimento dell'accesso riportati nel presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto o di limitazione dell'accesso richiesto, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento riporta nella comunicazione le relative motivazioni.

La trasmissione telematica dei documenti richiesti, di cui sopra è effettuata da FSE a titolo gratuito.